



CITTA' DI ESTE

PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, LA GESTIONE E LO SVILUPPO DI
RELAZIONI
INTERNAZIONALI CON CITTÀ, COMUNITÀ E TERRITORI
E PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO COMUNALE GEMELLAGGI
ALLO SCOPO ISTITUITO**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.57 del 29 settembre 2016 e pubblicato all'Albo on-line del
Comune in data 11/10/2016 – immediatamente esecutivo

ART. 1 - Obiettivi e strumenti

1. La Città di Este, con questo Regolamento, si propone:

- a) di riordinare i rapporti di gemellaggio già esistenti e nati nel corso degli anni con diverse città di varie parti del mondo;
- b) di regolamentare in modo efficace le possibili future relazioni con altre città o comunità attraverso un insieme di regole, procedure e criteri che favoriscano in modo proficuo e produttivo la conoscenza, la collaborazione e la cooperazione, lo scambio di esperienze con le diverse realtà con cui si intende attivare un legame istituzionale, di natura internazionale, più o meno vincolante;
- c) di istituire e dotare il Comitato Comunale per i Gemellaggi di regole per il suo funzionamento.

ART. 2 - Riferimento ai diritti fondamentali

1. Le attività di gemellaggio e di relazioni internazionali della Città di Este si richiamano ai diritti fondamentali proclamati dall'Unione europea e alle finalità di promozione della cooperazione internazionale e di sviluppo delle comunità sancite dall'ONU.

ART. 3 - Definizione generale di relazione con città, comunità e territori

1. La Città di Este ritiene che sia importante costruire relazioni con altre città che, per dimensioni, caratteristiche demografiche, economiche, culturali o per la presenza di comunità di origine italiana presentano elementi di affinità con Este. Tali relazioni, oltre ad avere un valore culturale e storico, possono contribuire a facilitare e sviluppare la conoscenza reciproca, favorire lo scambio di esperienze, promuovere la collaborazione nel campo dell'economia, della cultura, della scuola, della ricerca, dei servizi sociali, delle politiche ambientali e della mobilità, e delle politiche giovanili.

2. Accanto alle relazioni con le città, possono anche essere sviluppate relazioni con realtà territoriali che non sono organizzate in città, ma esprimono una identità precisa come realtà territoriali più diffuse.

3. Le relazioni con città, comunità e territori possono concretizzarsi in diverse forme di collaborazione, più o meno strutturate, più o meno vincolanti e impegnative, sulla base di procedure ben definite e soggette a periodica verifica relativamente al perseguimento degli obiettivi posti e delle attività realizzate.

4. Le relazioni, a seconda delle loro caratteristiche, si distinguono in:

- a) Patto di gemellaggio (*Twinning*)
- b) Gemellaggio stellare (*Star Twinning*)
- c) Patto di solidarietà (*Solidarity Agreement*)
- d) Patto di amicizia (*Friendship Agreement*)
- e) Accordo di partenariato (*Partnership Agreement*).

ART. 4 - Patto di gemellaggio (Twinning)

1. Il Patto di gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra città di diversi Paesi Europei e non, è finalizzato alla condivisione di rapporti culturali, sociali, economici, con costante riferimento a un'azione comune per la pace, la solidarietà e la conoscenza reciproca fra i popoli.

2. Il Patto di gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili alla Città di Este per caratteri demografici, socio-culturali, per vocazione economica e internazionale, per la presenza in esse di comunità di origine italiana.

3. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Patto di gemellaggio le ragioni e i contenuti del gemellaggio stesso.

4. La procedura istitutiva del gemellaggio si svolge conformemente a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.
5. Dopo l'approvazione della Delibera istitutiva del Patto di gemellaggio verrà organizzata, in collaborazione con la città gemellata, una "Cerimonia ufficiale di firma del Patto di gemellaggio" che potrà essere realizzata anche con l'ausilio delle moderne tecnologie informatiche attualmente in grado di creare e perfezionare in modo efficace ed economico il dialogo tra realtà anche molto distanti geograficamente.

ART. 5 - Gemellaggio stellare (Star Twinning)

1. Nel caso in cui almeno tre città gemellate con Este decidano di gemellarsi reciprocamente si attua un gemellaggio stellare.
2. In tal caso si segue la medesima procedura prevista per il Patto di gemellaggio.

ART. 6 - Patto di solidarietà (Solidarity Agreement)

1. Il Patto di solidarietà costituisce un atto formale di reciprocità con realtà territoriali che, per le loro particolari caratteristiche geografiche, storiche, culturali richiedono l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente, di alto valore e significato, ispirato al sostegno da parte della Città di Este alla salvaguardia della loro libertà e della loro identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.
2. Il Patto di solidarietà è approvato dal Consiglio comunale su proposta della Giunta con adeguata motivazione.
3. Data la sua natura, il Patto di Solidarietà non è soggetto a una scadenza definita e viene meno solo a fronte di eventi per i quali la particolare situazione di difficoltà su cui si fonda il Patto è stata definitivamente superata.
4. Vale anche per il Patto di solidarietà la "clausola" di salvaguardia identitaria che consenta, se le ragioni del Patto di solidarietà sono state superate, di mantenere a titolo onorario un rapporto privilegiato tra la Città di Este e la singola realtà territoriale.

ART. 7 - Patto di amicizia (Friendship Agreement)

1. Il Patto di amicizia costituisce un atto formale che viene stipulato con alcune città. Tale Patto prefigura:
 - a) una particolare continuità di rapporti con città per sperimentare una prima collaborazione in vista di un possibile gemellaggio;
 - b) una relazione con città con cui, pur condividendo interessi e affinità, si ritiene opportuno collaborare senza arrivare alla stipula di un vero e proprio gemellaggio.
2. Nel Patto di amicizia la Città di Este, a condizione di reciprocità, si impegna a:
 - a) favorire la conoscenza delle caratteristiche della città amica anche attraverso la predisposizione di appositi spazi nel proprio sito istituzionale;
 - b) dare visibilità a iniziative e attività svolte dalla città amica che possono avere un certo interesse anche per i propri cittadini;
 - c) favorire attraverso un'opera di informazione e sensibilizzazione gli scambi dei propri cittadini con quelli della città amica.
3. Il Patto di amicizia è approvato dalla Giunta comunale con adeguata motivazione.

ART. 8 - Accordo di partenariato (Partnership Agreement)

1. L' Accordo di Partenariato è una relazione tra città limitata nel tempo (massimo 3 anni), in cui sono individuati settori di collaborazione ben definiti e specifici progetti da realizzare in comune.
2. I contenuti della collaborazione sono specificati in modo dettagliato nell'Accordo che deve essere approvato dall'Amministrazione comunale con delibera di Giunta.

3. Alla fine del periodo di partenariato, la Giunta comunale dovrà valutare i risultati ottenuti e decidere se rinnovare l'Accordo, sospenderlo o strutturarne in una relazione più duratura.

ART. 9 - Stipula

1. Gli effetti dei Patti di gemellaggio, dei Patti di amicizia, dei Patti di solidarietà e degli Accordi di partenariato sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci o di altri rappresentanti delegati delle città, comunità o realtà territoriali interessate.
2. Il Sindaco della Città di Este può sottoscrivere i Patti di gemellaggio, i Patti di amicizia, i Patti di solidarietà e gli Accordi di partenariato solo dopo l'avvenuta esecutività delle rispettive delibere di Consiglio e di Giunta comunale con cui essi vengono approvati.

ART. 10 - Tavolo operativo interno

1. Per favorire e ottimizzare da parte dell'Amministrazione comunale le attività previste dai diversi Patti e Accordi stipulati, viene costituito, presso il Gabinetto del Sindaco (o Segreteria dell'Assessore delegato), un Tavolo operativo interno costituito da rappresentanti operativi dei seguenti uffici:
 - a) Gabinetto del Sindaco;
 - b) Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale;
 - c) Uffici coinvolti a seconda delle competenze dei diversi Assessorati.

Art. 11 – Istituzione del Comitato Comunale Gemellaggi e durata

1. E' istituito un apposito "Comitato Comunale Gemellaggi" cui è assegnato il compito di definire e gestire un programma di attività annuale che attui e sviluppi quanto richiamato negli articoli che compongono il presente Regolamento.
2. In particolare, il Comitato promuoverà la sensibilizzazione della cittadinanza sulle motivazioni dei gemellaggi e una sua larga e consapevole partecipazione alle iniziative organizzate dal Comitato e dall'Amministrazione Comunale nei vari ambiti: culturale, sociale, sportivo, economico, ecc.; favorirà, inoltre, la nascita di Associazioni, Gruppi, Comitati spontanei di Cittadini dei quali si potrà avvalere per mantenere e sviluppare i rapporti con ciascuna città; potrà quindi individuare tra i rappresentanti di questi soggetti, i referenti per mantenere i rapporti con le singole città gemellate.

Art. 12 – Organi del Comitato Comunale Gemellaggi

1. Del comitato fanno parte:
 - a) Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
 - b) due consiglieri eletti dal Consiglio comunale, di cui uno rappresentante della minoranza;
2. Il Consiglio Comunale neoeletto, entro tre mesi dalla proclamazione, nomina i suoi rappresentanti nel comitato e provvede successivamente, in caso di dimissioni o decadenza alla loro sostituzione.
3. Il Presidente del Comitato svolge i compiti esecutivi conseguenti al programma approvato, rapportandosi con tutti i soggetti territoriali specificamente interessati al gemellaggio e può rappresentare la Città di Este in attività che comportino un più stretto rapporto tra le città legate da gemellaggio.
4. La partecipazione alle attività del Comitato non prevede alcun rimborso spese o indennità né è prevista alcuna spesa di funzionamento del Comitato a carico della Città di Este.

Art. 13 – Risorse economiche per la realizzazione degli scopi del Comitato

1. Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'Art. 11 del presente Regolamento, il

Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel Bilancio di Previsione un apposito stanziamento di spesa. Detto stanziamento sarà utilizzato sulla base di un programma annuale di attività presentato all'Amministrazione Comunale entro il 30 ottobre di ciascuna annualità. Il Comitato si attiva, inoltre, nella ricerca di finanziamenti pubblici (della Regione, dell'Unione europea, delle varie organizzazioni internazionali) o privati (di sponsor, anche per singole iniziative) per realizzare le attività previste.

Art. 14 – Riunioni del Comitato

1. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria: entro il 30 ottobre, per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.
2. Si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda almeno un componente.
3. Il Comitato si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti.

Art. 15 – Convocazioni e Deliberazioni

1. Le adunanze del Comitato sono convocate dal Presidente con comunicazione scritta da inoltrarsi a mezzo posta, fax o e-mail, almeno tre giorni prima della data fissata per l'incontro; per ragioni di particolare urgenza il preavviso può essere ridotto a 24 ore.
2. Tutte le deliberazioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti. Nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 16 – Decadenza dei Componenti del Comitato

1. La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:
 - a) per dimissioni;
 - b) nel caso di più di tre assenze consecutive non giustificate.
2. Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al precedente comma, il Comitato prende atto della decadenza.

Art. 17 – Attività amministrative

1. Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato dal Presidente tra i componenti dello stesso Comitato.
2. Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera di un dipendente dell'Ente locale, individuato all'interno del Settore di competenza.
3. Nello svolgimento dei propri lavori, il "Comitato Comunale Gemellaggi" può avvalersi, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, dell'apporto di esperti che, per competenze, conoscenze, studi, interessi specifici, possono dare un valido contributo a migliorare e affinare la collaborazione con le città in relazione con Este.

Art. 18 – Beni e attrezzature

1. Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato dispone per le sue attività sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di

approvazione.